

Regione Liguria

COMUNE DI SPOTORNO



Provincia di Savona

PROGETTO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

ai sensi della LR n. 13 del 28/04/1999

committente

COMUNE DI SPOTORNO

Piazza Stognone, 1
17028 Spotorno (Sv)
C.F. / P.IVA: 00232910091

tecnici incaricati/progettisti

Arch. CALDINI FRANCESCO

C.so Dogali, 16/11

16136 Genova, (GE)

francesco.caldini@archiworldpec.

cell.: 340/9791728



oggetto

RAFFRONTO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
STATO AUTORIZZATO / PROGETTO

elaborato

3

data

15/07/2026

scala

revisioni

rev 1 21/02/2026

motivo Emissione per consegna Comune

rev 2 15/07/2026

motivo Aggiornamento in seguito alle "osservazioni" al PUD

rev 3

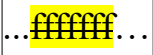
motivo

rev 3

motivo

**LEGENDA RAFFRONTO NORME DI ATTUAZIONE STATO
APPROVATO (PUD 2010) / PROGETTO**

 *testo nero* = **stato approvato PUD 2010**

 *testo nero barrato evidenziato in giallo* = **proposta di eliminazione testo**

 *testo in rosso* = **proposta di aggiunta nuovo articolato**

1) FINALITA' DEFINIZIONI

~~Il progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime del Comune di Spotorno è redatto ai sensi dell'art. 8 del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali marittime (PUD) della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 9.4.2002.~~

~~La finalità principale del presente piano è relativa ad una riorganizzazione della Spiaggia Libera Attrezzata in loc. Serra. L'ampliamento della Spiaggia Libera Attrezzata in loc. Serra, da ml 78,00 a ml 126,00 potrà essere attuato a condizione che la percentuale dell'area in concessione/fron- te mare da lasciare libera da ogni tipo di attrezzatura del gestore sia del 60% (ml 75,60).~~

Ai fini del presente P.U.D. si intende:

- beni e pertinenze del demanio marittimo: quelli individuati negli artt.822 C.C. e 2, 28 e 29 Cod. Nav. Come di seguito specificati;
 - C.C. Art. 822 (Demanio pubblico). Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; *[omissis]*;
 - Cod. Nav. Art.2 (Mare territoriale). Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.
 - È soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea. *[omissis]*;
 - Cod. Nav. Art.28 (Beni del demanio marittimo). Fanno parte del demanio marittimo:
 - a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
 - b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
 - c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
 - Cod. Nav. Art.29 (Pertinenze del demanio marittimo). Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.
- stabilimenti balneari: le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione;

- spiagge libere attrezzate: le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che, al fine di garantire l'uso sociale degli arenili, offrono il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, forniscono servizi minimi gratuiti e, a richiesta, dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi legati alla balneazione.
La prestazione dei servizi, ai fini del presente Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime, avviene nelle modalità definite dalla legge Regionale 4 luglio 2008 n.22 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 512 del 21.05.2004_Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e s.m.i.;
- spiagge libere: le aree non date in concessione, di norma poste in aree demaniale, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi idonee per la balneazione e disponibili liberamente e gratuitamente all'uso pubblico;
- spiagge asservite a strutture ricettive: quelle riservate, ai sensi della relativa concessione demaniale, all'utilizzo esclusivo degli alloggiati nelle strutture ricettive e loro ospiti, nonché di coloro che sono ospitati nella struttura in occasione dell'organizzazione di eventi, manifestazioni e convegni;
- Interventi stagionali di ripascimento degli arenili: gli interventi a carattere manutentivo, necessari a ricostruire il profilo esistente della spiaggia dopo eventi meteomarinari particolarmente intensi o comunque in seguito alla naturale azione di trasporto trasversale e longitudinale del moto ondoso;
- Interventi di ripascimento strutturali: gli interventi finalizzati all'ampliamento e/o alla creazione di nuove spiagge. L'intervento di ripascimento è di natura strutturale quando il volume di materiale impiegato è superiore a 10 mc per metro lineare di spiaggia.
- pennello: opera di difesa costruita in prossimità della riva per proteggere la spiaggia dall'azione erosiva delle onde;
- fascia di libero transito: fascia della profondità di cinque metri (ridotta a tre metri per tratti di spiaggia con profondità inferiore a 20 metri) destinata al libero e gratuito transito sulla battigia, anche ai fini della balneazione, in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza di sicurezza balneare vigente *pro tempore* emessa dal Comune;
- corridoi di lancio: i tratti di mare di larghezza di almeno dieci metri e con profondità almeno equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione, opportunamente delimitati con sagole e gavitelli, realizzati in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza di sicurezza balneare vigente *pro tempore* emessa dall'Autorità Marittima competente, utilizzati dai natanti per l'arrivo o la partenza dalla spiaggia.

2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale 28 Aprile 1999, n° 13 e s.m.i.;
2. Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime approvato dal Consiglio Regionale della Liguria con Deliberazione n° 18 in data 9 Aprile 2002 (P.U.D.);
3. Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari approvate dalla Giunta Regionale con DGR n. 2276 del 24/03/2026 (a modifica delle precedenti versioni approvate dai seguenti provvedimenti: D.G.R. n.512 del 24 Marzo 2004, come modificate da D.G.R. n. 156 del 15/02/2013, D.G.R. 1057 del 05/08/2013, - D.G.R. 246 del 10/03/2015 - D.G.R. n. 423 del 27/03/2015);
4. Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto n. 327 del 30/03/1942 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con DPR n. 328 del 15/02/1952;
5. Legge Regionale 6 Giugno 2008 n. 13 come modificata da l.r. 18 Novembre 2008 n. 34; (CONTRIBUTO REGIONALE AI COMUNI PER PULIZIA Spiagge Libere)
6. Legge Regionale 6 Giugno 2014 n.13 art.6; (TESTO UNICO REGIONALE IN MATERIA DI PAESAGGIO)
7. Legge Regionale 04 Luglio 2008 n° 22; (AGGIORNAMENTO LR N. 13/1999)
8. D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito nella L. 4 dicembre 1993 n. 494; L. 5 agosto 2022 n. 118, come emendata dal D.L. 16 settembre 2024 n. 131 convertito nella L. 14 novembre 2024 n. 166; a livello europeo, in particolare Direttiva sulla Pianificazione dello Spazio Marittimo 2014/89/UE e la Raccomandazione sulla gestione integrata delle zone costiere (2002/413/CE), nonché la Direttiva relativa ai servizi nel Mercato Interno 2006/123/UE ed il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea TFUE.
9. Piano Regolatore Generale del Comune di Spotorno, approvato con D.P.G.R. Ligure N. 356 del 29/05/1996 così come aggiornato a settembre 2001;
10. Ordinanza a disciplina delle attività di balneazione e dell'utilizzo degli arenili n. 66 del 29/05/2026 .

2) 3) CONTENUTI

Il Progetto di Utilizzo ha i seguenti contenuti:

Il presente Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime del Comune (in seguito definito anche P.U.D Comunale), rappresenta l'attuazione del Piano della Costa e del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (P.U.D.) emanati dalla Regione Liguria e rappresenta uno Strumento di pianificazione della fascia costiera al fine di programmare l'utilizzo del litorale preservandone le bellezze e puntando alla sua valorizzazione turistica-ricreativa. Il Piano individua le zone destinate al pubblico uso, quelle destinate a privati per il mantenimento e sviluppo di strutture turistiche e balneari, e quelle destinate alla sosta dei natanti da diporto di piccole dimensioni.

Il P.U.D. Comunale, inoltre, costituisce strumento di natura programmatica ai fini della razionale organizzazione e gestione del rilascio delle relative concessioni coerentemente con lo stesso P.U.D., con il Piano Regionale e con gli altri atti di pianificazione regionale e locale nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- verificare lo stato attuale di utilizzo delle aree demaniali marittime;
- nuovo assetto delle aree demaniali marittime con raggiungimento dei requisiti minimi previsti dall'art. 11Bis, comma 3, let. a) della LR 13/1999 relativi alla percentuale minima (40%) di aree balneabili libere e libere attrezzate;
- individuare i servizi e le infrastrutture presenti in spiagge libere e libere attrezzate;
- sviluppare le spiagge libere e libere attrezzate;
- verificare e migliorare l'accessibilità all'arenile;
- censimento dei rii e delle acque bianche;
- regolamentazione per le concessioni di gavitelli e punti di ormeggio.
- qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico-ricreativa;
- garantire il libero transito lungo la battigia;
- garantire una ordinata e decorosa sistemazione invernale degli arenili, individuando modalità e tempistiche d'installazione e di smontaggio delle strutture amovibili;
- previsione di corsie di lancio per imbarcazioni;

Formano parte integrante del presente Progetto i seguenti elaborati:

- Elaborato 1: “ELENCO ELABORATI”
- Elaborato 2: “RELAZIONE GENERALE”
- Elaborato 3: “NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE”
- Elaborato 4: “RAFFRONTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE STATO AUTORIZZATO/PROGETTO”
- Elaborato 5 (tavola): “STATO APPROVATO (PUD 2010)”
- Elaborato 6 (tavola): “PROGETTO NUOVO ASSETTO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME”
- Elaborato 7 (tavola): “RAFFRONTO STATO APPROVATO (PUD 2010)/PROGETTO”
- Elaborato 8 (tavola): “RAFFRONTO CATASTO/PROGETTO”
- Elaborato 9: “ELENCO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL PUD IN SEGUITO ALLE OSSERVAZIONI DELLA CITTADINANZA AL PROGETTO ADOTTATO CON DCC n. 2 del 02/03/2026 E PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO IN DATA 04/03/2026”

Per quanto non specificato nel presente **piano** Progetto si rimanda al contenuto del Piano di Utilizzo delle aree Demaniali marittime (PUD) della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 9.4.2004.

4) DETERMINAZIONE TERRITORIALE

Le presenti norme disciplinano l’uso delle aree del Demanio Marittimo, così come evidenziate sulla base cartografica del presente progetto ottenuta da rilievo topografico, eseguito per conto del Comune di Spotorno, in seguito ad apposito incarico affidato a professionista esterno, nel 2024.

Le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Spotorno sono quelle comprese tra il Rio Torbora a ponente, che demarca il confine col Comune di Noli, e il Rio Mianda a levante che segna sua volta il confine col Comune di Bergeggi.

5) COMPETENZE GESTIONALI DEL COMUNE

Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Spotorno provvede (come previsto all'articolo 4 del PUD Regionale):

1. Al rilascio e al rinnovo delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
2. Alla revoca e alla decadenza delle concessioni;
3. Al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 24 del regolamento per la navigazione marittima;
4. Al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 45 bis e successive modifiche del codice della navigazione;
5. Al rilascio delle autorizzazioni al sub ingresso nella concessione ai sensi dell'articolo 46 del codice della navigazione;
6. Al rilascio delle autorizzazioni per ripascimenti;
7. Alla vigilanza sul demanio marittimo, intendendosi per tale l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima in capo alle altre autorità compresa l'autorità marittima;
8. All'emanazione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio;
9. Al rilascio di provvedimenti di sanatoria e disponibilità delle aree ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 47/1985 e successive modifiche;
10. Al rilascio dei pareri previsti dall'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, con esclusione delle opere marittime e dei ripascimenti non stagionali soggetti a parere di competenza regionale;
11. Al rilascio del nulla osta per l'esercizio del commercio su aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del D. Lgs n. 114/1998;
12. All'individuazione delle aree adibite al libero transito verso il mare e alla definizione delle condizioni per la loro efficiente fruibilità;
13. Al calcolo e alla richiesta dei canoni;

14. Alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione nonché gli adempimenti relativi agli eventuali oneri di registrazione.

L'elencazione ha carattere esemplificativo, e per quanto non indicato si rimanda alla normativa di riferimento locale e statale.

6) PROCEDURE E NORME DI RIFERIMENTO

Il rilascio di nuove concessioni demaniali, l'ampliamento e l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su quelle esistenti, l'accesso al demanio sono disciplinate dal diritto comunitario e dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pertinenti, nonché dalla normativa interna e dagli regolamenti di cui l'Amministrazione Comunale intenderà dotarsi.

Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle stabilite dal presente Progetto, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti.

Per le norme di sicurezza relative alla balneazione e navigazione, si rimanda alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze dell'Autorità Marittima competente per territorio e all'Ordinanza del Sindaco inerenti la disciplina delle attività balneari nel circondario marittimo del Comune di Spotorno.

7) PRESCRIZIONI PER LA FRUIZIONE E CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, il concessionario è tenuto a eseguire, nei termini che gli sono fissati, adattamenti, modifiche, sistemazioni e ogni altro lavoro che nel corso della concessione siano prescritti dall'amministrazione concedente a tutela dell'incolumità e della sicurezza.

Al fine di monitorare tale adempimento, tenendo conto delle differenti casistiche in merito alla natura, tipologia e stato conservativo delle opere oggetto di concessione, nell'ambito delle procedure di affidamento l'Amministrazione concedente disciplina modalità e tempistiche per eseguire le opportune verifiche circa l'idoneità statica dei manufatti. In particolare i titolari di concessioni per stabilimenti balneari, associazioni sportive, società sportive ed esercizi commerciali ove è previsto, nel normale svolgimento delle attività, presenza e permanenza di pubblico, dovranno

certificare, con dichiarazione a firma di professionista abilitato, lo stato conservativo dei manufatti nonché l' idoneità statica degli stessi in conformità con le leggi vigenti in materia.

8) CONCESSIONI DEMANIALI

Le superfici e gli specchi acquei compresi nella fascia di Demanio Marittimo di competenza comunale sono assentibili in concessione demaniale marittima nei limiti fissati dal presente Progetto, nel rispetto delle norme sopra richiamate e in particolare del PUD regionale, e alle seguenti disposizioni generali:

1. Nella concessione dei beni del Demanio Marittimo e nella realizzazione di nuove opere in prossimità dello stesso deve essere salvaguardata nei modi più idonei, in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività, la possibilità di libero accesso al mare. E' comunque fatto obbligo per i titolari delle concessioni di garantire, durante tutto l'anno di esercizio dell'attività e durante l'orario di apertura delle strutture, il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione;
2. Qualora si verifichi un aumento di profondità dell'arenile tra un'area in concessione e il mare, sia per fatto naturale sia per conseguenza diretta o indiretta d'intervento di ripascimento, l'area così creata è da attribuirsi, fatta salva la fascia di libero transito lungo la battigia, previa autorizzazione da rilasciarsi a seguito di licenza suppletiva e del pagamento del relativo canone, al concessionario frontista;
3. E' consentito il rilascio, a seguito del pagamento del relativo canone, di concessioni temporanee, sulla base di apposita e motivata istanza, per occupazioni e/o installazioni legate a esigenze temporaneamente circoscritte. Le concessioni temporanee posso essere prorogate, a seguito di motivata istanza che deve essere presentata con anticipo di almeno gg. 15 rispetto alla data di scadenza della licenza di origine, per non più di una volta e previo versamento di ulteriore canone;
4. Con la finalità di migliorare l'offerta turistico-ricreativa sono ammissibili, nei limiti e secondo le localizzazioni previste dal presente progetto, le concessioni di "aree per chioschi" le cui caratteristiche dimensionali e tipologiche sono descritte al successivo articolo 9.
5. Per consentire l'adeguamento di eventuali opere edilizie autorizzate già insistenti su superficie demaniale e ricomprese nell'ambito delle concessioni di aree per chioschi, è

consentita la realizzazione di interventi preordinati al recupero di eventuali singole situazioni di degrado e al soddisfacimento di puntuali carenze di ordine funzionale, nonché la realizzazione di opere di facile rimozione strumentali all'attività stessa, compatibilmente con la normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica vigente;

In caso di rinuncia, revoca o decadenza di concessioni esistenti, le aree relative saranno prioritariamente mantenute alla libera fruizione salvo che la Civica Amministrazione non decida di utilizzarle per l'installazione di spiagge libere attrezzate, previo adeguamento dello strumento di pianificazione, o riassegnarle a nuovi concessionari, attraverso una procedura selettiva aperta e trasparente, nel rispetto dei termini e modalità di cui alla vigente normativa

L'effettivo esercizio delle attività previste dal presente Progetto di Utilizzo è subordinato al rispetto degli adempimenti, delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dagli atti amministrativi adottati dal Comune nell'ambito delle procedure di affidamento, rilascio, gestione ed esercizio delle concessioni demaniali marittime.

L'inosservanza degli obblighi, delle prescrizioni e dei termini stabiliti comporta l'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente e dai relativi atti amministrativi, comprese, ove previste, penali, diffide, sospensioni, decadenza o revoca del titolo concessorio, secondo le modalità e nei casi consentiti dall'ordinamento.

9) MANUFATTI E PRINCIPI DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DEMANIALE

La tipologia dei manufatti, le caratteristiche, le destinazioni d'uso, i rapporti metrico quantitativi e gli interventi edilizi assentibili sulle aree del demanio marittimo comprese nel presente progetto sono quelli previsti dalla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

Ai fini della tutela dell'ambiente costiero, è consentito esclusivamente l'utilizzo di strutture amovibili, in materiale leggero, a basso impatto ambientale e possibilmente energetico.

Valgono, ove non diversamente specificato dalle disposizioni precedentemente richiamate, le seguenti indicazioni generali:

1. Per ogni singola concessione demaniale marittima relativa a strutture turistico-ricreative sono consentiti esclusivamente interventi di tipo leggero con manufatti di facile rimozione e specificatamente destinati a strutture di servizio (a titolo esemplificativo: ingressi, bar, ristorante, dehor, spazi espositivi, servizi igienici, docce, spogliatoi del personale, rampe, pedane, ...) e attrezzature per la balneazione (a titolo esemplificativo: cabine per la clientela, aree benessere, negozi, depositi, ecc.), commisurate alle effettive esigenze dell'operatore comunque occupanti una superficie quantificata in sede di avvio della procedura per l'assegnazione della concessione;
2. I volumi comunque realizzati sulle aree in concessione, sia di tipo permanente che di tipo stagionale, non possono coprire una superficie maggiore del 20% del totale dell'area concessa, a meno che gli stessi non risultino già realizzati ed approvati alla data di entrata in vigore del presente Progetto. Tale limite passa al 30 % per le "Aree per Chioschi" al fine di agevolare lo sviluppo commerciale di questa categoria di utilizzo;
3. L'altezza delle volumetrie non può essere superiore a ml. 4,5 misurati dal piano d'imposta dei fronti sull'arenile; per le cabine è consentita un'altezza massima pari a ml. 2,5;
4. La costruzione dei manufatti di qualunque tipo deve essere prevalentemente impostata sul confine più a monte del perimetro dell'area concessa e, ove l'area demaniale marittima sia posta a quota inferiore rispetto a percorsi pubblici, con piano di copertura posto a raso degli stessi.
5. Le coperture dei manufatti possono essere utilizzate come solarium o per la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
6. E' consentito realizzare, previa autorizzazione specifica, pavimentazioni artificiali con sistemi di posa a secco removibili. Non sono consentiti interventi che prevedono la posa di calcestruzzi, semplici e armati, e comunque la posa di elementi inamovibili e impermeabili. Le superfici pavimentate non possono eccedere il 15% della superficie libera presente nell'area in concessione, oltre alla superficie massima consentita per i volumi di cui ai punti precedenti. Tale limite passa al 30 % per le "Aree per Chioschi" al fine di agevolare lo sviluppo commerciale di questa categoria di utilizzo, nonché la compatibilità delle eventuali opere edilizie preesistenti alle necessità strumentali alle attività oggetto di concessione;
7. L'installazione di strutture o la realizzazione di manufatti è in ogni caso subordinata al versamento d'idonea cauzione alla Civica Amministrazione a garanzia delle spese

eventualmente da sostenersi nel caso che questa dovesse procedere, in via sostitutiva, alla rimozione delle stesse per la messa in pristino nei casi previsti dalle normative vigenti;

8. Le opere marittime, quali dighe, pennelli, scogliere artificiali non sono utilizzabili ai fini della balneazione e per altri scopi non comportanti l'uso pubblico.
9. Le opere di difficile rimozione costituiscono elementi permanenti dell'assetto funzionale individuato dal presente Progetto di Utilizzo. E' facoltà del Comune, nell'ambito dei procedimenti concessori e dei relativi atti amministrativi, disciplinare gli obblighi posti a carico dei concessionari finalizzati alla corretta conservazione, manutenzione e riconsegna delle opere, nonché le modalità di verifica del relativo adempimento, nel rispetto della normativa vigente.

10) OPERE MARITTIME – RIPASCIMENTI

Il rilascio di concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l'autorizzazione ai ripascimenti sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri di cui al Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18/2002 e alle normative specifiche circa i ripascimenti.

11) ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati, come stabilito dal terzo comma dell'art. 23 della Legge n. 104/92, alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n.236 di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n.13, oltre al rispetto del DPR n. 503 del 24/07/1996 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con disabilità.

3) 12) DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE (SL) E LIBERE ATTREZZATE

~~Si definisce spiaggia libera ogni area demaniale marittima non data in concessione idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.~~

Si definisce spiaggia libera attrezzata ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito.

Il concessionario della spiaggia libera attrezzata deve garantire i seguenti servizi minimi gratuiti:

– pulizia;

– sorveglianza;

– salvamento;

– servizi igienico sanitari.

Nella spiaggia libera attrezzata la delimitazione tra la parte di arenile con attrezzature e la parte di arenile senza attrezzature dovrà essere realizzata “a giorno” esclusivamente con pali in legno semplicemente fissati sull’arenile, ed elementi orizzontali in corda. E’ fatto divieto l’uso di ogni altro materiale, quali cordoli in cemento, metallo o plastica.

Ai sensi dell’art. 5 delle “Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” della Regione Liguria, approvato dalla Giunta Regionale in data 24.3.2004, nelle spiagge libere attrezzate:

- 1) le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all’ingresso della concessione;
- 2) deve essere garantita la visitabilità e l’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104;
- 3) devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull’utente o per cui l’utente si senta in obbligo di richiedere un servizio a pagamento;
- 4) non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi e delle attrezzature;
- 5) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura, comprese le pavimentazioni mobili, non può superare il 20% dell’area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; ai fini del computo di cui sopra non si tiene conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture quali strade e

passeggiare a mare, fermo restando che in tal caso occorre ridurre al minimo l'occupazione della spiaggia;

6) tutte le strutture autorizzate devono essere di facile rimozione, realizzate in legno o materiali naturali, poste in posizione idonea a produrre il minimo impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde; è ammessa la posa di basamenti in cemento e graniglia a condizione che siano semplicemente poggiati sulla sabbia e abbiano peso e dimensioni tali da poter essere facilmente rimossi a fine stagione balneare;

7) il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;

8) il noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini, deve avvenire giornalmente su richiesta, fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura; le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente; in tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila;

9) sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area occupata con attrezzature del gestore.

Per la collocazione delle spiagge libere e libere attrezzate si rimanda alle tavole grafiche. Nella zona Maremma per la spiaggia denominata "San Pietro" viene mantenuta la destinazione attuale di spiaggia libera.

1. Le spiagge libere devono essere dotate di contenitori per la raccolta differenziata, almeno uno ogni spiaggia libera.
2. Nel caso in cui le docce, per motivi tecnici, non potranno essere collegate alla rete fognaria comunale, dovranno essere dotate di cartello ben visibile che vieti l'utilizzo di saponi e detergenti di qualsiasi tipo.
3. I tratti di arenile potranno essere dotati di docce ed eventualmente servizi igienici.

4. Il Comune, anche d'intesa con i privati concessionari, può dotare le spiagge libere di servizi, quali, oltre ai già citati servizi igienici, docce e cabine ad uso spogliatoio (a rotazione), previa acquisizione dei necessari titoli edilizi, demaniali e paesaggistici.
5. Le dotazioni sopracitate non potranno avere scopo di lucro.
6. Nelle spiagge libere è vietato sia il rilascio di nuove concessioni per attività di solo deposito e/o noleggio di attrezzature per la balneazione che l'ampliamento di concessioni esistenti di tale natura.
7. Per i soli fini della sicurezza della balneazione, le spiagge libere potranno essere dotate di postazioni di salvamento.

13) DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE (Delibera di Giunta Regionale n° 512 del 21.05.2004 e s.m.i.) (SLA)

1. Si fa espresso riferimento alle definizioni contenute nella L.R. 7 febbraio 2008 n. 2 e alle disposizioni Regionali contenute nella normativa vigente in materia. Si riportano a stralcio alcuni articoli approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 512 del 21 maggio 2004, integrate e modificate dalla l.r. 22/2008:
2. "Nelle spiagge libere attrezzate è previsto, fra gli altri, a carico dell'Ente Pubblico concessionario o del gestore l'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) Garantire le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello tipo indicato nelle linee guida regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 512/2004, ben visibile all'ingresso dell'area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi presenti;
 - b) Garantire la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare alle persone handicappate;
 - c) Non occupare con volumi di servizio di qualunque natura una superficie dell'area concessionata maggiore del 20 per cento dell'area in concessione. Tali volumi non possono occupare, comunque, più di 50 mq. di superficie coperta; tale limite può essere

derogato, previo nulla osta regionale, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o di particolare offerta di servizi;

d) Mantenere liberi da ogni tipo di attrezzatura del concessionario almeno il 50 per cento dell'area in concessione e il 50 per cento del fronte mare;

Nelle S.L.A. inoltre:

e) E' consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le aree attrezzate da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al cinquanta per cento delle attrezzature poste sull'arenile (rif DGR n. 246 del 10/03/2015);

f) Tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;

g) Il numero delle cabine spogliatoio non può essere maggiore di 10;

h) L'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione effettivamente fruibile e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore.

3. La gestione (art. 6 – Linee Guida per le Spiagge Libere e Libere Attrezzate) dell'attività delle S.L.A. in concessione a Ente Pubblico può essere esercitata direttamente dall'Ente Pubblico concessionario, oppure con affidamento a terzi delle attività, ai sensi dell'art. 45bis del Codice della navigazione:
 - a) Con affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali anche consortili, società a capitale prevalentemente pubblico nonché ad associazioni costituite o partecipate dall'ente locale. L'intera gestione deve essere esercitata dall'azienda, società o associazione affidataria;
 - b) Con convenzione con cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.;
 - c) Con affidamento a privati secondo procedure a evidenza pubblica.
4. **La configurazione edilizia della spiaggia libera attrezzata deve essere licenziata con apposito titolo edilizio raffigurante la situazione di montaggio estivo, montaggio in attività elioterapica e chiusura invernale.**

5. Al di fuori della stagione balneare, devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 23 del presente Progetto;
6. La posizione e la dimensione delle spiagge libere attrezzate sono riportate nelle apposite Tavole Grafiche allegate al presente Progetto.

4) 14) DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI (CDM)

Viene definito stabilimento balneare l'impresa turistica che svolge attività connessa all'utilizzo ed alla fruizione della fascia costiera e del mare. L'area asservita allo stabilimento balneare è costituita dall'arenile su cui è consentito l'esercizio di attività di noleggio sdraio ed ombrelloni. E' ammessa inoltre, nel rispetto delle singole licenze commerciali, l'attività di bar e ristorazione.

Ogni stabilimento balneare deve avere una segnaletica indicante l'ingresso, l'uscita, il nome dello stabilimento, la collocazione dei servizi e dei contenitori della raccolta rifiuti.

Ogni stabilimento dovrà provvedere:

- alla completa pulizia delle spiagge in concessione;
- alla attività di sorveglianza e salvamento in mare.

Ogni stabilimento dovrà dotarsi:

- di servizi per la sicurezza della balneazione con punto di primo soccorso;
- di servizi igienici in numero adeguato, con un minimo di n. 2;
- di docce all'aperto per un minimo di n. 2 e docce al coperto per un minimo di n. 1;
- di un pozzetto stagno ispezionabile per la raccolta di acque di lavaggio, acque docce con saponi, wc, eventuali cucine, eventualmente dotato di impianto di sollevamento a tenuta per il trasporto liquami alle fognature principali.

In ogni impianto di balneazione deve essere garantita l'installazione di tutte le attrezzature/opere necessarie a garantire la visitabilità dello stesso e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della legge 104/92, ciò al fine di completare le dotazioni minime di cui deve dotarsi un impianto di balneazione prima della apertura.

1. Gli stabilimenti balneari sono quelle strutture poste su aree demaniali che svolgono attività di natura economica, attinenti alla fruizione turistica e ricreativa degli arenili, mediante offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione dotate di cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce. Le concessioni destinate a queste attività sono assegnate mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.
2. Sono ammessi gli impianti e le attrezzature per somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della Legge Regionale n° 1/2007 e s.m.i. nonché per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali elioterapia e terapia salsoiodica, ed altri attinenti al benessere della persona ed altre forme d'impegno del tempo libero, nel rispetto delle relative autorizzazioni.
3. Gli stabilimenti balneari, per lo svolgimento e la qualificazione di tale attività, devono dotarsi di servizi ed attrezzature tali da garantire almeno:
 - a) pulizia giornaliera delle spiagge in concessione;
 - b) sorveglianza e salvamento in mare nel rispetto di quanto disposto in merito dall'Autorità competente (Ordinanza della Capitaneria di Porto);
 - c) servizi igienici in numero adeguato alla ricettività degli impianti così come indicato dal comma 4;
 - d) cabine riservate all'uso dei clienti e/o affidate ad uso spogliatoio, anche a rotazione;
 - e) sdraio, sedie, lettini, ombrelloni od altra attrezzatura similare posti a disposizione della clientela per uso giornaliero od anche attraverso la stipula di specifici abbonamenti;
 - f) punto di primo soccorso;
 - g) la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della Legge 05 Febbraio 1992 n° 104.
4. Dotazioni minime dello stabilimento balneare:

a)	Numero minimo di servizio igienico completo di wc e lavabo, a norma disabili	1
b)	Numero minimo di cabine spogliatoio a norma disabili	1
c)	Numero minimo di lavabo (sia esterno che in cabina)	1
d)	Numero minimo di lavapiedi (sia esterno che in cabina purché non coincidente con il servizio igienico)	1
e)	Numero minimo di docce	2

f)	Negli stabilimenti balneari con più di 50 cabine la dotazione di wc deve essere incrementata di 1 (uno) per ogni 25 cabine installate oltre alle 50, di soffioni per docce deve essere incrementata di 1 (una) unità ogni 25 cabine installate oltre alle 50
----	--

5. **La configurazione edilizia dello stabilimento balneare deve essere licenziata con apposito titolo edilizio raffigurante la situazione di montaggio estivo, montaggio in attività elioterapica e chiusura invernale.**
6. Al di fuori della stagione balneare, devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 23 del presente Progetto;
7. Per quanto non specificamente trattato dal presente articolo, relativamente alle indicazioni di carattere edilizio, si rimanda a quanto previsto dalle Norme urbanistico-edilizie vigenti.
8. La posizione e la dimensione degli "stabilimenti balneari" sono riportate nelle apposite Tavole Grafiche allegate al presente P.U.D. .

5) **15) DISCIPLINA DELLE AREE ~~ATTREZZATE PER ATTIVITA'~~ NAUTICHE PER ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA (CDM)**

1. Le aree demaniali marittime adibite ad attività nautiche possono essere assentite in concessione direttamente ad associazioni (lega navale, circolo nautico, ecc.) o al Comune il quale può demandare la gestione dell'attività nautica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, ad associazioni aventi nel proprio statuto la possibilità di esercitare tale gestione. In entrambi i casi la validità della concessione/gestione è subordinata all'esercizio esclusivo delle attività oggetto della concessione stessa.
2. Le concessioni aventi ad oggetto l'attività sportiva e ricreativa non soggiacciono alle procedure ad evidenza pubblica in quanto implicanti attività non economica secondo il diritto UE e sulla base della disciplina vigente.
3. E' ammesso il rimessaggio a terra delle imbarcazioni ad esclusione di qualsiasi altro materiale anche se accessorio all'imbarcazione.
4. E' possibile dotare l'area in concessione con servizio igienico (completo di wc e lavandino), doccia, lavapiedi, cabine ad uso servizio gestione / deposito, per un totale massimo consentito di n. 5 cabine;

5. Fanno parte della concessione demaniale gli eventuali gavitelli per ormeggio imbarcazioni e la corsia di lancio imbarcazioni.
6. La posizione e la dimensione delle “aree per attività sportiva e ricreativa” sono riportate nelle apposite Tavole Grafiche allegate al presente P.U.D. .
7. **La configurazione edilizia dell’area in concessione deve essere licenziata con apposito titolo edilizio.**

16) DISCIPLINA DELLE AREE DESTINATE A “PESCA SPORTIVA E PROFESSIONALE” (CDM)

1. Le aree demaniali marittime adibite ad attività di pesca sportiva e professionale possono essere assentite in concessione ad associazioni aventi nel proprio statuto la possibilità di esercitare tale gestione, o al Comune, il quale può gestire direttamente la concessione oppure demandarla, ai sensi di quanto disposto dall’art. 45 bis del Codice della Navigazione, ad associazioni del tipo sopra richiamato. In tutti i casi la validità della concessione/gestione è subordinata all’esercizio esclusivo delle attività oggetto della concessione stessa. Gli affidamenti delle concessioni relative a queste attività avvengono sulla base di procedure ad evidenza pubblica se implicanti attività economica secondo il diritto UE e sulla base della disciplina vigente.
2. E' ammesso il rimessaggio a terra delle imbarcazioni ad esclusione di qualsiasi altro materiale anche se accessorio all'imbarcazione.
3. E' possibile dotare l'area in concessione con servizio igienico (completo di wc e lavandino), doccia, lavapiedi, cabine ad uso servizio gestione / deposito, per un totale massimo consentito di n. 5 cabine;
4. Fanno parte della concessione demaniale gli eventuali gavitelli per ormeggio imbarcazioni e la corsia di lancio imbarcazioni.
5. La posizione e la dimensione delle “aree per pesca sportiva e professionale” sono riportate nelle apposite Tavole Grafiche allegate al presente Progetto .
6. **La configurazione edilizia dell’area in concessione deve essere licenziata con apposito titolo edilizio.**

17) DISCIPLINA DELLE AREE DESTINATE A “SPIAGGIA ASSERVITA AD ATTIVITA' RICETTIVA” (CDM)

1. Le aree demaniali marittime adibite a “spiaggia asservita ad attività ricettiva” possono essere assentite in concessione con finalità turistico ricreativa, tenuto conto della normativa statale e **legge regionale n. 1 del 6 febbraio 2024** "Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi " e s.m.i., con servizi destinati alle strutture ricettive presenti nel territorio comunale. I servizi saranno destinati primariamente alle strutture ricettive presenti nel Comune di Spotorno ed in via secondaria a tutti gli altri utenti.
2. Per questa categoria valgono le disposizioni previste per gli “stabilimenti balneari” di cui al punto 14) delle presenti norme.
3. Tale categoria è prevista nell'ottica di un maggior utilizzo del bene demaniale anche durante i mesi invernali, incentivando al contempo l'attività turistico alberghiera.

18) DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DESTINATE AD “AREE PER CHIOSCHI”

1. Sulle spiagge libere, nelle localizzazioni individuate dal presente Progetto, è prevista la concessione di “aree per chioschi”, che possono essere affidate a soggetti privati a seguito di procedura selettiva ad evidenza pubblica. Ai titolari di dette concessioni, con specifica convenzione, viene attribuito l’onere della sorveglianza, della pulizia e dell’offerta di servizi che devono essere liberi e gratuiti quali doccia fredda, servizi igienici e cabina spogliatoio. Nei tratti di spiaggia così definiti deve essere chiaramente evidenziata l’assenza del servizio di salvamento nelle modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di sicurezza balneare e la gratuità dei servizi presenti.
2. All’interno di tali aree sono ammessi esclusivamente gli impianti e le attrezzature per somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della Legge Regionale n° 1/2007 e s.m.i., fatta eccezione per quei manufatti da destinare ai servizi gratuiti sopra specificati (servizio igienico, doccia fredda, cabina spogliatoio).
3. Per quanto riguarda i limiti dimensionali e le caratteristiche dei manufatti e volumi valgono le disposizioni dell’articolo 9) .

4. **La configurazione edilizia delle aree per chioschi deve essere licenziata con apposito titolo edilizio**, nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica vigente;

19) DISCIPLINA DELLE AREE DESTINATE A “VARIA IN CONCESSIONE A PRIVATO PER ATTIVITA’ DI UTILIZZO PUBBLICO” (CDM)

1. Le aree demaniali marittime adibite a destinazione d’uso “varia in concessione a privato per attività di utilizzo pubblico”, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: luna park, fiere, esposizioni, eventi artistici,... , possono essere assentite in concessione a soggetti privati aventi nel proprio statuto la possibilità di esercitare tale gestione, o al Comune, il quale può gestire direttamente la concessione oppure demandarla, ai sensi di quanto disposto dall’art. 45 bis del Codice della Navigazione, a soggetti del tipo sopra richiamato. In tutti i casi la validità della concessione/gestione è subordinata all’esercizio esclusivo delle attività oggetto della concessione stessa. Gli affidamenti delle concessioni relative a queste attività avvengono sulla base di procedure ad evidenza pubblica se implicanti attività economica secondo il diritto UE e sulla base della disciplina vigente.
2. L’allestimento dell’area in concessione deve essere licenziato con apposito provvedimento dell’Ufficio Demanio del Comune, a seconda della tipologia dei manufatti e la durata di installazione;

20) DISCIPLINA DELLE AREE DESTINATE AD “AREA PER ATTIVITA’ BALNEARE RICREATIVA” (CDM)

1. Le aree demaniali marittime adibite ad “attività balneare ricreativa” possono essere assentite in concessione a enti pubblici, organizzazioni, associazioni che operano senza scopo di lucro, ovvero per fini sociali e di utilità comune, reinvestendo gli eventuali utili generati nelle proprie attività istituzionali invece di distribuirli ai soci o amministratori. Le stesse possono essere assentite in concessione al Comune, il quale può gestire direttamente la concessione oppure demandarla, ai sensi di quanto disposto dall’art. 45 bis del Codice della Navigazione, a soggetti del tipo sopra richiamato. In tutti i casi la validità della concessione/gestione è subordinata all’esercizio esclusivo delle attività oggetto della concessione stessa.

2. L'allestimento dell'area in concessione deve essere licenziato con apposito provvedimento dell'Ufficio Demanio del Comune, a seconda della tipologia dei manufatti e la durata di installazione;

22) DISCIPLINA DELLE AREE DESTINATE A “DEPOSITO IMBARCAZIONI E IDROVOLANTE”

1. Le aree demaniali marittime adibite a “deposito imbarcazioni e idrovolante”, possono essere assentite in concessione ad associazioni aventi nel proprio statuto la possibilità di esercitare tale gestione, o al Comune, il quale può gestire direttamente la concessione oppure demandarla, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, ad associazioni del tipo sopra richiamato. In tutti i casi la validità della concessione/gestione è subordinata all'esercizio esclusivo delle attività oggetto della concessione stessa.
2. E' ammesso il rimessaggio a terra delle imbarcazioni e dell'idrovolante ad esclusione di qualsiasi altro materiale anche se accessorio all'imbarcazione o al velivolo.
3. E' possibile dotare l'area in concessione con servizio igienico (completo di wc e lavandino), doccia, lavapiedi, cabine ad uso servizio gestione / deposito, per un totale massimo consentito di n. 5 cabine;
4. Fanno parte della concessione demaniale gli eventuali gavitelli per ormeggio imbarcazioni e la corsia di lancio imbarcazioni/idrovolante.
5. La posizione e la dimensione dell'area destinata a “deposito imbarcazioni e idrovolante” è riportata nelle apposite Tavole Grafiche allegate al presente P.U.D. .
6. La consistenza e/o disposizione edilizia dell'area in concessione devono essere licenziate con apposito titolo edilizio raffigurante la configurazione annuale delle attrezzature previste.

22) DISCIPLINA DELLE AREE DESTINATE A FINI DI PUBBLICO INTERESSE

1. L'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, compreso l'esercizio di servizi di pubblica utilità, è regolata dalla concessione demaniale marittime, la cui assegnazione non soggiace alle norme dell'evidenza pubblica in quanto attività non

economica. Agli effetti del canone demaniale, si applica l'art. 39 secondo comma del Codice della navigazione intendendosi per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non trae dai beni demaniali alcun lucro o provento.

6) NORME PER L'UTILIZZO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI NELLA STAGIONE NON BALNEARE

Stabilimenti balneari chiusi

Al di fuori della stagione balneare e del periodo concesso per il montaggio e lo smontaggio delle opere facenti parte dello stabilimento balneare e comunque dal 1/11 al 31/3 all'interno delle aree in concessione alle strutture balneari, dovranno essere smontate e rimosse tutte le opere/strutture di facile rimozione con l'esclusione dei chioschi bar. Altre strutture quali asserviti al bar (dehors), gabinetti, docce e servizi per disabili potranno essere lasciati in opera qualora all'interno dell'impianto si effettui l'attività elioterapica nel periodo invernale.

Le attrezzature smontate possono essere ricoverate nei periodi invernali nei vari chioschi autorizzati ad essere mantenuti anche nei mesi non estivi, a condizione che ciò avvenga con il massimo ordine e decoro. E' necessario per tale operazione acquisire il necessario Nulla Osta dall'Ufficio Demanio del Comune, previa specificazione delle modalità di ricovero delle attrezzature. In particolare dovrà essere prodotto un progetto completo di tutti gli elaborati tecnici che illustri la sistemazione da conferire all'area a stagione balneare conclusa, nel rispetto delle indicazioni dei piani urbanistici di settore.

Per gli stabilimenti balneari non in attività è fatto d'obbligo il mantenimento dello stato di pulizia e decoro della superficie in concessione e di tutti i manufatti non precari.

Stabilimenti balneari aperti per elioterapia e cure salsoiodiche

E' consentito nei periodi non compresi nella stagione balneare il mantenimento delle strutture sotto precisate per lo svolgimento delle attività turistiche per l'elioterapia e le cure salsoiodiche a condizione che gli impianti di balneazione rimangano effettivamente aperti per un periodo continuativo e con le modalità stabilite dall'ordinanza comunale. E' possibile in tal caso mantenere un numero di cabine sull'arenile in una misura variabile tra un minimo del 10% ed un massimo del 20% di quelle autorizzate ed in dotazione, oltre ai locali per servizi igienici e docce. Possono inoltre

rimanere in funzione, se facenti parte dell'impianto di balneazione aperto per le attività elioterapiche e/o salsoiodica, aree attrezzate per giochi e attività sportive, nonché le attrezzature di servizio e per la ristorazione. Le attrezzature sull'arenile non possono comunque superare la percentuale del 20% delle attrezzature autorizzate per i mesi estivi, oltre a quelle che possono trovare collocazione negli spazi sottopasseggiata.

Il periodo minimo continuativo di apertura, gli orari minimi giornalieri di apertura e le modalità di esercizio degli stabilimenti balneari per la prestazione dei servizi previsti dal presente punto saranno stabiliti da apposita ordinanza sindacale, con la possibilità di un'apertura degli stessi per tutto l'anno.

Per l'esercizio delle attività di elioterapia e cure salsoiodiche dovrà essere cura del concessionario mettere in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura la presenza degli utenti all'interno della concessione. Qualora fosse necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) l'arenile dovrà essere interdetto al pubblico.

23) PERIODI DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Con riferimento al Decreto del Dirigente Regionale n. 2276 del 24/03/2026 – avente ad oggetto l'adeguamento alla normativa statale delle "Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate", al quale si rimanda per una descrizione completa in materia, si riportano di seguito alcune delle disposizioni più significative delle direttive Regionali:

1. La stagione balneare è disciplinata dal dipartimento competente della Regione Liguria e aggiornata annualmente con apposito decreto, solitamente ricompresa tra il 1° maggio e il 30 settembre. Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperti al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre). Forme di destagionalizzazione, e servizi e/o attività da svolgersi nel corso del periodo invernale, sono favoriti ed incentivati con il presente Progetto.
2. All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal **1° giugno al 15 settembre** di ogni anno;

3. Durante la **stagione balneare**, gli stabilimenti e le spiagge libere attrezzate sono tenuti a garantire al pubblico i seguenti orari minimi di apertura giornaliera:
- **dal 01/05 al 14/05:** è prevista la possibilità di apertura dedicata all'elioterapia.
 - **dal 15/05 al 31/05:** è prevista la possibilità di apertura con orario ridotto, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, con l'obbligo di attivare il servizio di assistenza ai bagnanti.
 - **dal 01/06 al 15/09:** è prevista l'apertura continuata dalle ore 09:00 alle ore 19:00, con l'obbligo di attivare il servizio di assistenza ai bagnanti.
4. Lo stabilimento balneare, e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:
- a) **nella stagione balneare** (dal 15/5 al 15/9);
 - b) nel periodo dal **01/04** (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al **31/10**;
 - c) **tutto l'anno**;
5. **REGOLE DI APERTURA:**
- a) **Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata (dal 15/5 al 15/9):**
 - **Periodo di apertura:** Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono rimanere aperti per l'intera durata della stagione balneare.
 - **Obblighi dal 1/6 al 15/9:** In questo arco temporale, le strutture devono essere obbligatoriamente aperte al pubblico, allestite con tutte le opere e strutture previste dalla concessione demaniale marittima e garantire il totale funzionamento ai fini balneari.
 - **Possibilità di ampliamento:** Oltre al periodo minimo obbligatorio indicato, i gestori possono ampliare il periodo di apertura fino a raggiungere la durata massima consentita, coincidente con l'intera stagione balneare.

- **Orari minimi giornalieri:** Le strutture devono restare aperte senza interruzioni giornaliere dal giorno di apertura a quello di chiusura, garantendo almeno i seguenti orari:
 - dal 15/5 al 31/5 dalle 10:00 alle 16:00, con obbligo di servizio di assistenza ai bagnanti.
 - dal 1/6 al 15/9 dalle 9:00 alle 19:00, con obbligo di servizio di assistenza ai bagnanti.
- **Montaggio e smontaggio:** Salvo diverse prescrizioni urbanistiche, le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare 45 giorni prima dell'apertura e devono concludersi entro 45 giorni dalla data di chiusura.

b) Apertura dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata nel periodo dal 1/4 (o dalla settimana antecedente la Pasqua) al 31/10:

- **Regole generali:** Fermo restando il rispetto delle norme indicate alla lettera a) per le attività balneari durante la stagione ufficiale, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata possono restare aperti per lo svolgimento di attività elioterapiche.
- **Periodi di attività elioterapica:** Tale attività è consentita nei seguenti intervalli temporali di ogni anno:
 - dal 01/04 (o dalla settimana precedente la domenica di Pasqua) al 14/05.
 - dal 16/09 al 31/10.
- **Comunicazioni obbligatorie:** Le date di apertura e chiusura sono scelte autonomamente dal concessionario e devono essere comunicate al Comune o all'Autorità Portuale.
- **Periodi e orari di apertura:** dalla data di apertura alla data di chiusura di cui sopra, le strutture devono restare aperte senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (15/05 – 15/09) garantendo almeno i seguenti orari minimi:
 - dal 15/05 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00.
 - dal 01/06 al 15/09 dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

- Fuori stagione balneare dal 01/04 al 14/05 e dal 16/09 al 31/10 (elioterapia): lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono restare aperti almeno tre giorni a settimana (con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi), garantendo un orario minimo dalle 10:00 alle 16:00.
- **Attività elioterapica (01/04 - 14/05 e 16/09 - 31/10) :**
 - Le strutture devono essere allestite rispettando le norme sull'accessibilità per le persone con disabilità previste dall'art. 23 della legge 104/92.
 - Il numero minimo di dotazioni (cabine, spogliatoi, ombrelloni, ecc.) è a discrezione del concessionario.
 - Il numero massimo di strutture (cabine, spogliatoi, W.C.) è limitato a 15 unità per lo stabilimento e 12 per la spiaggia libera attrezzata, incluse quelle per disabili (salvo strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale).
 - Sono consentite attività secondarie, ad eccezione di quelle legate alla balneazione o che possano incentivarla (es. noleggio di canoe, imbarcazioni ecc.).
 - In via eccezionale, se la Pasqua cade a marzo, l'apertura per elioterapia è consentita dalla settimana precedente la festività.
- **Montaggio e smontaggio:**
 - Le operazioni di montaggio e allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 01/03.
 - Lo smontaggio può iniziare dal 16/09 e deve concludersi entro il 15/11.
 - Durante queste operazioni, il concessionario deve valutare la presenza di utenti sull'arenile e adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

c) Apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata:

- **Attività elioterapica:** Oltre al rispetto delle norme previste per la stagione balneare (15/5 - 15/9), le strutture possono restare aperte per attività

elioterapia anche nel resto dell'anno, per un periodo minimo di 10 mesi totali.

- **Obblighi durante la stagione balneare (15/5 - 15/9):** Le strutture devono garantire l'apertura continuativa giornaliera con i seguenti orari minimi:
 - dal 15/5 al 31/5 dalle 10:00 alle 16:00.
 - dal 1/6 al 15/9 dalle 9:00 alle 19:00.
- **Obblighi fuori stagione balneare:** Le strutture devono restare aperte almeno tre giorni alla settimana, inclusi i giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo dalle 10:00 alle 16:00.
- **Chiusura:** Gli impianti possono rimanere chiusi esclusivamente fuori dalla stagione balneare, per un massimo di 60 giorni l'anno, per ferie o lavori di manutenzione e ristrutturazione.
- **Allestimento per attività elioterapica:**
 - È obbligatorio mantenere le condizioni di accessibilità e visitabilità previste dall'art. 23 della Legge 104/92.
 - Il concessionario può decidere il numero minimo di dotazioni (cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree gioco, ecc.).
 - Fuori dalla stagione balneare, il numero massimo di strutture (cabine, spogliatoi, W.C.) è limitato a 15 unità, incluse quelle per disabili, fatte salve le strutture già autorizzate.
 - In casi particolari, il Comune o l'Autorità Portuale possono autorizzare in deroga un numero superiore di unità, se effettivamente utilizzate per l'attività elioterapica.
 - Tale richiesta deve essere motivata e formalizzata tramite modifica al Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, previo nulla osta della Regione Liguria.
- **Attività collaterali:** Durante il periodo di elioterapia, sono consentite tutte le attività secondarie, ad esclusione di quelle legate direttamente alla balneazione (come il noleggio di canoe o imbarcazioni).

- **Operazioni di montaggio e smontaggio:**

- Salvo diverse prescrizioni urbanistiche, le operazioni di allestimento per passare dall'assetto elioterapico a quello balneare (e viceversa) possono iniziare dall'1/03 e devono terminare entro il 14/05.
- Le operazioni di smontaggio possono iniziare dal 16/09 e devono concludersi entro il 15/11.
- Durante queste fasi, il concessionario è tenuto a valutare la presenza di utenti sull'arenile e ad adottare ogni precauzione necessaria per garantire la sicurezza.

6. **Norme generali per il titolare della concessione demaniale marittima e per il gestore delle spiagge libere attrezzate:**

- **Sicurezza della balneazione:** È obbligatorio garantire l'organizzazione della sicurezza per la balneazione secondo quanto stabilito dall'Autorità Marittima tramite apposita Ordinanza balneare.
- **Efficienza del sistema di sicurezza:** Durante l'orario di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata a fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, sotto la diretta responsabilità del concessionario, deve essere sempre mantenuta efficiente.
- **Utilizzo di mezzi meccanici:** È necessario assicurare la sicurezza durante tutto il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche all'apertura o alla chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, nel caso in cui sia necessario l'impiego di mezzi meccanici (come ruspe), il concessionario deve garantire la sicurezza delimitando l'area, vietando l'accesso al pubblico e adottando ogni misura necessaria per tutelare l'incolumità pubblica.
- **Permessi:** Prima dell'apertura, il titolare deve munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per le attività dello stabilimento e per il funzionamento dell'attività elioterapica.
- **Pulizia e decoro:** Durante tutto il periodo di esercizio, va garantita la pulizia giornaliera e il decoro dell'area in concessione e dei relativi manufatti.

- **Comunicazioni preventive:** Le modalità e i periodi dell'attività elioterapica vanno comunicati per iscritto almeno **10 giorni prima dell'inizio** agli uffici demaniali competenti (Comune o Autorità Portuale), all'Ufficio Commercio, all'Ufficio Marittimo e alla Regione Liguria.

Gli impianti con apertura annuale devono comunicare preventivamente per iscritto le date di chiusura per ferie o manutenzione, che non possono superare i 60 giorni annui.

- **Accessibilità:** Va garantita l'accessibilità e la visitabilità per le persone disabili, come previsto dalla Legge 104/92.
- **Attività secondarie:** Le attività accessorie (bar, ristoranti, ecc.) non connesse alla balneazione o elioterapia possono essere aperte nel rispetto delle leggi vigenti, dei regolamenti comunali e degli orari stabiliti.
- **Servizi gratuiti:** Durante l'apertura, l'accesso alla battigia e l'uso dei servizi igienici devono essere garantiti gratuitamente a tutti.
- **Attrezzature:** Il concessionario deve mettere a disposizione dell'utenza le attrezzature per l'elioterapia e la fruizione della spiaggia (ombrelloni, lettini, spogliatoi, aree giochi, ecc.).
- **Tariffe e informazione:** I prezzi dei servizi devono essere esposti in modo ben visibile in conformità con il D.M. 16.10.1991. Durante l'attività elioterapica, deve essere esposto all'ingresso un cartello visibile dall'esterno con indicazione di periodi e orari di apertura (secondo il modello "Tavola 1").
- **Situazione invernale e condizioni meteo avverse:** nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

24) SISTEMAZIONE INVERNALE DEGLI ARENILI

1. Al di fuori della stagione balneare, come sopra definita, anche le spiagge comprese in aree in concessione devono essere rese libere alla pubblica e gratuita fruibilità;
2. Al di fuori della stagione balneare, come sopra definita, devono essere smontate e rimosse tutte le strutture di facile rimozione. Anche i relativi asserviti, quali strutture di supporto alle tende, tettoie, piastrelloni etc., devono essere smontati; possono permanere sugli arenili impianti, i manufatti e le opere di difficile rimozione preesistenti dotati di specifico titolo edilizio e/o demaniale che ne consenta il mantenimento;
3. Al di fuori della stagione balneare, i volumi insistenti nelle aree per chioschi possono permanere su area demaniale se appositamente autorizzati dall'amministrazione alla prosecuzione dell'attività commerciale, nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, nonché del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) e del Regolamento Regionale n. 1 del 20/06/2025 e s.m.e.i.;
4. I titolari di stabilimenti balneari o di altre concessioni che comprendono zone di spiaggia devono provvedere, anche nel periodo al di fuori della stagione balneare, alla pulizia della spiaggia di pertinenza e alla realizzazione degli interventi di risistemazione che si rendessero necessari per garantire la libera e gratuita fruibilità pubblica della medesima;
5. Possono rimanere in funzione, sugli arenili, aree attrezzate per giochi e attività sportive e le annesse attività di somministrazione, secondo la normativa vigente, solo se collegate ad attività elioterapiche e cure salsoiodiche, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.);
6. Per ragioni di sicurezza e di salvaguardia delle strutture dello stabilimento balneare è consentita, nel periodo invernale, l'installazione di recinzioni a giorno, poste comunque in posizione tale da non precludere la pubblica e libera fruizione della spiaggia. Le caratteristiche delle stesse, le modalità e le zone di collocazione dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dagli uffici competenti in materia di demanio marittimo e paesaggistica.

7) 25) TRANSITO LUNGO LA BATTIGIA

E' obbligatorio il mantenimento della fascia di libero transito alla battigia, con divieto di posizionamento lungo tale fascia di ogni ostacolo, fisso o mobile.

Il libero transito lungo alla battigia presenta oggi interruzioni in corrispondenza del Rio Crovetto, del molo Sirio, del molo Lido, del molo Sant'Antonio.

In corrispondenza dei sopracitati moli verranno poste in opera strutture di facile rimozione, atte a consentire il superamento dell'ostacolo al libero transito lungo la battigia determinato dalla presenza dei moli. Tali opere dovranno essere di limitato impatto ambientale e costituite da scale realizzate in legno o con materiale lapideo; è fatto divieto la realizzazione di scale o rampe per il superamento dei moli realizzate in cemento.

L'onere di predisporre tali accorgimenti per consentire la continuità del libero transito lungo la battigia resta a carico dei concessionari adiacenti alle interruzioni.

8) 26) ACCESSIBILITA' ALL'ARENILE

Gli accessi all'arenile dovranno essere mantenuti liberi con divieto di installazione di attrezzature e manufatti di qualsiasi genere, sia nel periodo di chiusura della stagione balneare, sia nel periodo di apertura della stagione balneare.

Gli accessi pubblici all'arenile sono indicati ~~nelle Tavole 3a, 3b, 3c, 3d~~ nella tavola di "Progetto" del presente P.U.D. . . I Tali percorsi ~~per l'accesso pubblico all'arenile, esistenti ed esclusivi alle concessioni ma da rendere pubblici,~~ distano tutti tra loro meno di 200 metri.

Possono essere previsti ed autorizzati ulteriori accessi pubblici all'arenile rispetto a quelli indicati; non possono essere ridotti gli accessi pubblici rispetto a quelli indicati, ma modificati a condizione che comunque distino sempre tra loro meno di 200 metri.

Nel caso di un tratto di arenile nel quale ci sia una distanza superiore a duecento metri tra un accesso pubblico e l'altro, l'accesso alla battigia sarà garantito da tutti gli impianti di balneazione facenti parte del tratto di arenile stesso.

Per specifiche tecniche sulla gestione e utilizzo delle aree si rimanda alle disposizioni dell'Ordinanza balneare n. 66/2026 e s.m.i. .

9) 26) CARTELLONISTICA INFORMATIVA

Il Comune, o soggetti espressamente autorizzati dal Comune, dovranno collocare una adeguata cartellonistica indicante l'ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito.

Indicativamente tali cartelloni dovranno essere collocati lungo la passeggiata a mare, nel centro storico a mare, in corrispondenza della stazione ferroviaria.

10) 27) GAVITELLI STAGIONALI

~~Per la concessione di gavitelli stagionali non vengono previste limitazioni numeriche. E' necessario tuttavia prima del rilascio di nuove concessioni per gavitelli stagionali effettuare delle specifiche valutazioni sul rispetto delle esigenze legate alle attività di balneazione. In nessun caso i gavitelli stagionali possono ostacolare dette attività di balneazione.~~

1. Il P.U.D. stabilisce il numero e la collocazione dei gavitelli, completi di relativi corpi morti, che potranno essere assegnati alle concessioni antistanti e integrati nel titolo concessorio in fase di autorizzazione.
2. I gavitelli indicati nel PUD, previsti all'interno della fascia non navigabile dei 200 m, possono essere utilizzati per l'ormeggio esclusivo di attrezzature per la balneazione (piattaforme galleggianti, sup, canoe, pedalò, moscone, ...), la cui superficie dovrà essere sommata nel titolo concessorio.
3. I gavitelli possono essere posizionati dal 1° maggio e devono essere rimossi entro e non oltre il 15 ottobre. I concessionari che non rimuovono tali gavitelli saranno sanzionati a norma di legge e sarà addebitata loro la spesa necessaria per la rimozione disposta dal Comune.
4. È fatto divieto di ormeggio fino a 200 m in tutta la zona antistante l'area demaniale marittima ad eccezione dei punti individuati all'interno dei corridoi di lancio.
5. E' consentita l'integrazione numerica dei gavitelli e relativi corpi morti previo ottenimento di apposito titolo autorizzativo;

6. L'utilizzo dei gavitelli deve essere destinato esclusivamente ai clienti della concessione demaniale di appartenenza.
7. La posizione e il numero dei nuovi gavitelli è riportata nelle Tavole Grafiche allegate al presente P.U.D. .

28) CORSIE DI LANCIO IMBARCAZIONI

1. Il presente PUD prevede le “**corsie di lancio per natanti** (unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua)” in corrispondenza di quelle tipologie di concessioni demaniali per cui è strettamente funzionale all'esercizio dell'attività principale, quali ad esempio, attività di pesca sportiva e professionale, deposito imbarcazioni, attività velica e o nautica svolta da associazioni;
2. Le corsie di lancio fanno parte della concessione demaniale marittima stessa.
3. La posizione e il numero delle corsie di lancio è riportata nelle Tavole Grafiche allegate al presente P.U.D. .

29) CONCLUSIONI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti NTA trovano applicazione le disposizioni delle normative europea, statale, regionale vigente in materia di demanio marittimo, tutela, paesaggio, urbanistica, edilizia, ambiente, sicurezza di navigazione, accessibilità e ogni altra disciplina comunque applicabile.
2. Restano ferme le competenze e i provvedimenti delle AA.PP. e degli Enti competenti, nonché le disposizioni presenti negli strumenti urbanistici sovraordinati, piani e programmi vigenti ove compatibili con il presente PUD.
3. Le previsioni del PUD costituiscono disciplina programmatica dell'utilizzo delle aree demaniali e non sostituiscono/assorbono titoli autorizzatori che dovranno essere acquisiti prima della realizzazione degli interventi.

4. Considerata la natura programmatica del PUD, l'attuazione delle sue previsioni è subordinata al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi, nonché delle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni in sede di rilascio dei relativi provvedimenti.